

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - SEDE DI ROMA

R.G. n. 10289/15

RICORSO IN RIASSUNZIONE EX ART. 105, COMMA 3, CPA

CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI

Per i Sig.ri **CANDIDORI CINZIA**, nata a Roma il 02.07.1968, C.F. CNDCNZ68L42H501Y, **CHERCHI ROBERTA**, nata a Cagliari il 03.10.1968, C.F. CHRRRT68R43B354Y e **D'URSO ANGELA**, nata a Torino il 11.07.1969, C.F. DRSNGL69L51L219Q, tutti rappresentati e difesi, in forza del mandato per il ricorso al Tar Lazio R.G. n. 10289/15, dall'Avv. Fortunato Niro, C.F. NRI FTN 66S30 Z112 A, PEC avvocato.niro@cnfpec.it, fax 04321500231, con studio in Udine nella Via Cecilia Deganutti, 18, e in forza del mandato per il ricorso al Consiglio di Stato R.G. n. 539/16 dagli Avv.ti **Vincenzo De Michele** del foro di Foggia C.F. DMCVCN62A16D643W, PEC demichele.vincenzo@avvocatifoggia.legalmail.it e **Sergio Galleano** del foro di Milano, C.F. GLLSGN52E18F205N, PEC studiogalleano@puntopec.it, con studio in Roma nella Via Germanico, 172, fax 0637500315, elettivamente domiciliati in Roma nella Via Ottaviano, 9, presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Russo, con espressa dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria presso il numero di fax 04321500231 oppure all'indirizzo PEC avvocato.niro@cnfpec.it

- **RICORRENTI**

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A, C.F. 80185250588;
- **UFFICI SCOLASTICI REGIONALI** per il Lazio, per il Piemonte e per la Sardegna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*
- **AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI** di Roma, Cagliari e Torino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*

- **RESISTENTI**

E NEI CONFRONTI DI

- **GUARDIA ROSARIA**, nata a Cosenza il 02.09.1986, residente Rende (CS) nella Via Lisbona, 7, CAP 87030, C.F. GRD RSR 86P42 D086 T;
- **FORTELEONI CATERINA**, nata a Roma il 26.02.1960, residente in Cagliari nella Via Antioco Mainas, 1, CAP 09131, C.F. FRT CRN 60B66 H501 T
- **FASANO ELENA**, nata a Torino il 31.10.1984, residente in Carmagnola (TO) nel Viale della Libertà, 26, CAP 10022, C.F. FSNLNE84R71B791V;

- **CONTROINTERESSATI**

E NEI CONFRONTI, a seguito della proposizione di motivi aggiunti, di

- **FERCIA MARIA BONARIA**, nata a Cagliari il 11.02.1977, ivi residente nella via Goldoni, 40, CAP 09131, C.F. FRC MBN 77B51 B354 H

CONTROINTERESSATI

I ricorrenti, con il ricorso introduttivo del procedimento iscritto a ruolo al Tar Lazio, sede di Roma, al R.G. n. 10289/15 **hanno chiesto L'ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ EX ART. 31 C.P.A. E/O L'ANNULLAMENTO PREVIO ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA**, dei seguenti atti:

- **Decreto** del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale per il Personale Scolastico (di seguito MIUR) - **n. 325 del 3 giugno 2015**, trasmesso e pubblicato con nota n. 16480 del 4 giugno 2015, recante disposizioni relativamente "*all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo - operazioni di carattere annuale*", nella parte in cui, pur **prevedendo l'inclusione a pieno titolo** di docenti che hanno conseguito il titolo abilitativo entro il 30 giugno 2015 e quindi, sostanzialmente, nel prevedere una riapertura delle graduatorie in favore di tali soggetti, **non contempla la possibilità di far effettuare equivalente dichiarazione e/o di presentare domanda di inserimento in graduatoria ai ricorrenti**, nella loro qualità di **docenti abilitati** perché in possesso di **diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002**;
- **silenzio rigetto** dell'Amministrazione resistente innanzi alla **diffida presentata dai ricorrenti per ottenere l'inserimento nella III fascia** delle graduatorie ad esaurimento per la classi di concorso Scuola Primaria (EEEE) e Scuola dell'Infanzia (AAAA), previa riattivazione delle funzioni della piattaforma telematica denominata "*Istanze on line*";
- **graduatorie ad esaurimento definitive di III fascia ripubblicate, ai sensi del citato DM 325/2015**, dai vari Dirigenti pro tempore degli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali - qui resistenti - **valide per l'anno scolastico 2015/2016**, per le **classi di concorso Scuola**

Primaria (EEEE) e Scuola dell'Infanzia (AAAA), nelle parti in cui non prevedono l'inserimento dei nominativi dei ricorrenti;

QUALI ATTI PRESUPPOSTI

- del **Decreto Ministeriale n. 235 del 1.4.2014, di cui il DM 325/15 è parte integrante (cfr. art. 5)**, avente ad oggetto integrazione e aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2014/2017, di cui il DM 325/15 è parte integrante (cfr. art. 5), **nella parte in cui non consente ai ricorrenti l'iscrizione nella graduatoria ad esaurimento di III fascia per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) e Scuola dell'Infanzia (AAAA)**;
- di **tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti** che impediscono l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento in contraddizione con la L. n.143/2004, ivi comprese la **Circolare prot. 2198 del 30 giugno 2015 e la nota ministeriale del 20.5.2015 n.15457**, nella parte in cui tali atti **limitano l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento soltanto ai diplomati magistrali ante 2001/2002 beneficiari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli**.

NONCHÈ LA DECLARATORIA, ANCHE IN VIA CAUTELARE

del **diritto**, nella qualità di docenti abilitati quali titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, **ad essere inseriti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento valide per l'anno scolastico 2015/2016.**

I motivi in diritto del ricorso introduttivo sono i seguenti:

- I. NULLITÀ DEL D.M. N. 325/2015 E DEGLI ALTRI ATTI IMPUGNATI PER VIOLAZIONE O ELUSIONE DEL GIUDICATO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI ECONOMICITÀ ED EFFICIENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 111 DELLA COST., DEGLI ART. 41 E 47 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA E DEI PRINCIPI DELL'EQUO PROCESSO E DI EFFETTIVITÀ DELLA TUTELA DELLE SITUAZIONI SOGGETTIVE PROTETTE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2, 21 NONIES E 21 SEPTIES DELLA L. N. 241/1990, VIOLAZIONE DEL GIUDICATO FORMATOSI SULLA ILLEGITTIMITÀ DEL D.M. N. 235/2014 NELLA PARTE IN CUI NON CONSENTE L'INSERIMENTO IN GAE DEI DIPLOMATI MAGISTRALI.**
- II. NATURA DI PROVVEDIMENTI GENERALI INSCINDIBILI O REGOLAMENTARI DEI DECRETI CHE FISSANO I CRITERI DI INSERIMENTO E AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE PERMANENTE E ORA AD ESAURIMENTO.**

- III. IRRILEVANZA DEL DIVIETO DI ESTENSIONE DEL GIUDICATO IN MATERIA DI PERSONALE.
- IV. IN SUBORDINE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. N. 296/2006, NONCHÈ DELL'ART. 53 DEL R.D. N. 1054/23, IN COMBINATO DISPOSTO CON GLI ARTT. 194 E 197 D. LGS. N. 297/94.
- V. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 111 COST., DELL'ART. 47 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA, NONCHÈ DEGLI ARTT. 6 E 13 DELLA CEDU DI TUTELA GIURISDIZIONALE EFFETTIVA.
- VI. VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. N. 241/90, DEGLI ARTT. 2 E 97 DELLA COST., NONCHÈ DEI PRINCIPI DI BUONA FEDE, AFFIDAMENTO, CORRETTEZZA E DI LEALE COLLABORAZIONE

In data 15.10.2015 sono stati proposti motivi aggiunti per L'ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ EX ART. 31 C.P.A. E/O PER L'ANNULLAMENTO delle graduatorie ad esaurimento definitive di III fascia ripubblicate, ai sensi del citato DM 325/2015, dai vari Dirigenti *pro tempore* degli Uffici Scolastici Regionali e degli Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia - qui resistenti - valide per l'anno scolastico 2015/2016, per le classi di concorso Scuola Primaria (EEEE) e Scuola dell'Infanzia (AAAA), nelle parti in cui non prevedono l'inserimento dei nominativi dei ricorrenti:

In relazione a tutti i ricorrenti sono state prodotte tabelle riassuntive con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, dell'Istituto Scolastico presso il quale è stato conseguito il diploma magistrale, dell'anno scolastico di conseguimento, della **classe di concorso di abilitazione, dell'Ambito Territoriale Provinciale in cui si chiede l'inserimento in graduatoria e della data di ripubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive di III fascia, ai sensi del citato DM 325/2015**, dai vari Dirigenti *pro tempore* degli Uffici Scolastici Regionali e degli Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio di Roma, Sez. III *Bis*, con l'**ordinanza n. 4877/15**, depositata il 06.11.2015, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

I ricorrenti hanno impugnato l'**ordinanza n. 4877/15** con ricorso al Consiglio di Stato iscritto al R.G. n. 539/16.

Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 1443 del 22.04.2016, resa nel procedimento R.G. n. **539/16** ha accolto il ricorso in appello avverso l'ordinanza di questo Tribunale, sez. III *bis*, n. 4877/15 del 06.11.2015

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Il *fumus boni iuris* può dedursi agevolmente dalla monolitica giurisprudenza del Consiglio di Stato favorevole alle tesi dei ricorrenti.

Il Consiglio di Stato, infatti, si è già pronunciato sulla materia oggi *sub iudice*:

nel merito, con i seguenti provvedimenti: Sentenza n. 1973 del 16.4.2015; Sentenza n. 3673 del 27.7.2015; Sentenza n. 3675 del 27.7.2015; Sentenza n. 3788 del 3.8.2015; Sentenza n. 4332 del 10.9.2015; Sentenza n. 5439 del 2.12.2015

in sede cautelare, con i seguenti provvedimenti: Ordinanza n. 4834 del 22.10.2014; Ordinanza n. 3900 del 31.8.2015; Ordinanza n. 3901 del 31.8.2015; Ordinanza n. 3951 del 31.8.2015; Ordinanza n. 3952 del 31.8.2015; Ordinanza n. 5490 del 3.12.2015; Ordinanza n. 5493 del 3.12.2015; Ordinanza n. 5497 del 3.12.2015; Ordinanza n. 5495 del 3.12.2015; Ordinanza n. 5445 del 4.12.2015.

Quanto al *periculum in mora*, basta osservare che dalla eventuale esecuzione degli atti impugnati derivano danni gravi e irreparabili considerato che **il mancato inserimento nelle graduatorie ad esaurimento impedisce ai ricorrenti di concorrere alle assunzioni a tempo indeterminato così come al conferimento delle supplenze.**

L'art. 7 del Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014 sancisce infatti che le graduatorie ad esaurimento "sono utilizzate ai sensi dell'art. 1 della l. n. 124/99, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sui posti annualmente autorizzati. Dalle stesse graduatorie sono altresì conferite le supplenze annuali e quelle fino al termine delle attività didattiche".

Per quanto dedotto, con il presente atto di riassunzione *ex art. 105 cpa* si insiste quindi per l'accoglimento delle seguenti conclusioni

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO

IN VIA CAUTELARE:

- sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, adottando le misure cautelari ritenute più idonee e ordinando, in particolare, all'amministrazione convenuta di consentire ai ricorrenti **l'iscrizione con riserva nella terza fascia delle vigenti graduatorie ad esaurimento.**

NEL MERITO

- Si chiede che si proceda alla fissazione, con la massima urgenza, dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. Amm. per la discussione del procedimento R.G. n. 10289/15, con precedenza in deroga all'ordine cronologico, affinché, respinte tutte le contrarie deduzioni ed eccezioni, si dichiari la nullità e/o l'annullamento degli atti impugnati con il ricorso R.G. n. 10289/15 e con i successivi motivi aggiunti.

ISTANZA EX ART. 52, COMMA, 2 C.P.A.

Ai sensi dell'art. 52, comma 2 c.p.a., si chiede, ove ritenuto necessario per la completezza del contraddittorio, l'autorizzazione ad effettuare la notificazione a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti gli Ambiti Territoriali Italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria, vigenti per gli anni scolastici 2014-2017 con le modalità di cui al Decreto del T.A.R. Lazio n. 23921 del 12 novembre 2013, ovvero mediante pubblici proclami con modalità telematiche.

In sede di costituzione si verseranno i documenti come da separato indice.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

Si richiede che le spese di notifica dell'atto siano poste a carico dell'Erario in ragione della natura della controversia (ricorso al TAR in materia di procedura concorsuale per l'assunzione alle dipendenze delle P.A. o avverso graduatorie stilate dalla P.A.). Risposta a quesito Ministero della Giustizia del 16/06/2010, prot. n. 6/936/03-1/2010/CA.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

Salvis iuribus

Roma, li 03.06.2016

Avv. Fortunato Niro

Avv. Sergio Galleano

Avv. Vincenzo De Michele

RELATA DI NOTIFICA

A istanza di parte, nell'interesse dei ricorrenti come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico presso la Corte di Appello di Roma, ho notificato e dato copia del suesposto atto, affinché ne abbiano conoscenza a ogni effetto di legge a:

1. **IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in **Roma nel Viale Trastevere, 76/A, CAP 00153**
2. **IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e per esso al procuratore costituito Avv. Pizzi Michele presso gli **Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 12**
3. **IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli **Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 12**
4. **Ambiti Territoriali Provinciali di Roma, Cagliari e Torino**, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, **rimettendogliene una sola copia, su espressa istanza di parte ricorrente**, domiciliati *ope legis* presso gli **uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 12**
5. **Uffici Scolastici Regionali per il Lazio, per il Piemonte e per la Sardegna**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, **rimettendogliene una sola copia, su espressa istanza di parte ricorrente**, domiciliati *ope legis* presso gli **uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 12**
6. **GUARDIA ROSARIA**, residente Rende (CS) nella Via Lisbona, 7, CAP 87030, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma - Prati
7. **FORTELEONI CATERINA**, residente in Cagliari nella Via Antioco Mainas, 1, CAP 09131, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma - Prati
8. **FASANO ELENA**, residente in Carmagnola (TO) nel Viale della Libertà, 26, CAP 10022, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma - Prati
9. **FERCIA MARIA BONARIA**, residente in Cagliari nella via Goldoni, 40, CAP 09131, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma - Prati